

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita l'Associazione denominata "conkarma", Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000.
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro. È fatto divieto di ripartire, anche in forme indirette o differite, i proventi fra gli associati. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
- 3) L'Associazione ha sede nel Comune di Caviglia in Via Francesco Burzagli, snc.
- 4) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

- 1) L'Associazione pone alla base della sua attività la promozione dell'aggregazione sociale e l'arricchimento del tessuto sociale della comunità attraverso lo scambio tra linguaggi, idee e culture, lo sviluppo delle relazioni sociali e della comunicazione nell'intento di contribuire alla formazione di una società aperta e solidale, la diffusione della cultura, della conoscenza, dell'educazione come mezzi per la valorizzazione umana e civile della collettività.
- 2) Per realizzare i propri scopi e nell'intento di operare per interessi di utilità collettiva, l'Associazione promuove:
 - lo svolgimento di attività culturali, educative, ricreative e ludiche per il tempo libero;
 - interventi volti a potenziare e valorizzare le aggregazioni giovanili e le loro forme comunicative;
 - iniziative mirate a far conoscere, valorizzare e diffondere le culture, i linguaggi e le forme di espressione, in particolare la letteratura, il cinema, il teatro e l'espressione corporea, il fumetto, la fotografia, la musica, la multimedialità, la comunicazione visiva e quella online;
 - lo scambio multiculturale e la diffusione di una cultura della solidarietà, della cooperazione, dell'accoglienza e del rispetto delle diversità;

- iniziative volte a garantire e promuovere i diritti di cittadinanza e le pari opportunità culturali, etniche, religiose, linguistiche e di genere con l'obiettivo di affermare la dignità di ogni individuo e prevenire fenomeni di marginalità ed esclusione sociale;
 - interventi volti a garantire e promuovere i diritti dei minori, in particolare il diritto all'istruzione, all'espressione e all'accesso alle espressioni culturali, e a prevenire fenomeni di disagio e devianza giovanile;
 - la cultura della biblioteca attraverso la gestione di servizi bibliotecari innovativi con particolare attenzione alle opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le attività di studio, di ricerca e di cooperazione per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo e al miglioramento della qualità dei servizi, l'aggiornamento e la formazione professionale del personale, la valorizzazione del libro e della lettura;
 - la cultura della partecipazione, della cittadinanza attiva e del volontariato;
 - la cultura della legalità e della non violenza;
 - l'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile;
 - interventi per favorire l'aggregazione sociale e la formazione di comunità anche attraverso lo sviluppo di relazioni e reti, formali e non, tra persone, gruppi, associazioni, enti e istituzioni;
 - attività di consulenza e collaborazione con le altre organizzazioni del Terzo Settore e gli enti locali per lo sviluppo di politiche e programmi volti a migliorare la qualità della vita e a valorizzare le risorse sociali e culturali locali;
 - attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione sulle tematiche sociali e culturali;
 - qualsiasi altra attività inerente gli scopi istituzionali dell'Associazione.
- 3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, nei casi in cui il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, di rimborsi spese, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

Soci

- 1) La vita associativa è ispirata a criteri di democrazia, partecipazione attiva dei soci, trasparenza e verificabilità delle decisioni adottate dagli organi competenti.

- 2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.
- 3) La partecipazione alla vita associativa non può essere vincolata o limitata nel tempo.
- 4) Il numero dei soci è illimitato.

Art. 4**Diritti e doveri degli associati**

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa annuale.
- 2) I Soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto;
 - c) ad eleggere e farsi eleggere alle cariche associative.
- 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
- 4) La quota associativa non è trasmissibile o rivalutabile.

Art. 5**Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

- 1) L'ammissione a socio è subordinata:
 - a) alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
 - b) all'accettazione dello Statuto e dei regolamenti interni.
- 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo che ha la facoltà di accoglierle o respingerle.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni, all'Assemblea dei soci che delibera alla sua prima convocazione utile con giudizio inappellabile.

- 3) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
- 4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- 5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e ha effetto con lo scadere del 30° giorno successivo alla suddetta comunicazione.
- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa entro il 30 Aprile dell'anno in corso;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- 7) Limitatamente ai punti (b) e (c) del comma 6, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica in Assemblea entro 60 giorni dalla notifica.
In caso di rinuncia al diritto di replica davanti all'Assemblea entro i termini previsti, l'esclusione diviene effettiva.
- 8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario;
 - e) il Vicesegretario;
 - f) il Collegio dei Garanti.
- 2) Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo può stabilire preventivamente indennità di carica e il rimborso delle spese sostenute dai propri rappresentanti per l'esercizio delle rispettive mansioni.

Art. 7

L'Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto, senza possibilità di delegarlo ad altri.

- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
- a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo di cui al successivo art. 11;
 - b) elegge il Presidente, il Segretario e gli altri componenti del Consiglio direttivo;
 - c) ratifica la nomina del Vicesegretario;
 - d) nomina i membri del Collegio dei Garanti;
 - e) delibera i regolamenti interni e le loro variazioni;
 - f) delibera, a richiesta degli interessati, sulle domande di adesione all'Associazione già respinte dal Consiglio direttivo;
 - g) delibera sull'esclusione dei soci su proposta del Consiglio direttivo;
 - h) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato per posta ordinaria o elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione all'indirizzo comunicato dai soci al momento dell'adesione all'Associazione. L'avviso di convocazione deve indicare ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino la maggioranza dei soci.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato per posta ordinaria o elettronica almeno 15 giorni prima della data della riunione all'indirizzo comunicato dai soci al momento dell'adesione all'Associazione. L'avviso di convocazione deve indicare ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un altro membro dell'Assemblea, eletto dai presenti.

- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea avvengono a scrutinio palese o, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, a scrutinio segreto.
- 9) Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
- 10) I verbali di ogni Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti e trasmessi per posta elettronica a tutti gli associati entro sette giorni dalla riunione.

Art. 8

Il Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo è formato da nove membri, compresi il Presidente, il Segretario e il Vicesegretario. Tutte le cariche, tranne quella del Vicesegretario, sono elettive a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci tra i soci medesimi. Il Segretario sceglie il suo Vice, la cui nomina è ratificata dall'Assemblea dei soci.
- 2) I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.
- 3) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più Consiglieri decadano dall'incarico, il Presidente convoca l'Assemblea dei soci entro 30 giorni per procedere a nuove elezioni. Alle dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo o alle dimissioni contemporanee del Presidente, del Segretario e del Vicesegretario viene convocata l'Assemblea dei soci entro 30 giorni per procedere a nuove elezioni dell'intero Consiglio direttivo. Alla scadenza del mandato della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo o nel caso di contemporanee dimissioni e scadenza di mandati viene convocata l'Assemblea dei soci entro 30 giorni per procedere alle elezioni delle sole cariche vacanti.
- 4) Al Consiglio direttivo spetta di:

- a) elaborare e definire i programmi dell'Associazione e seguirne l'attuazione nell'ambito delle linee generali e programmatiche decise dall'Assemblea dei soci;
 - b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - d) predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - e) deliberare in caso di urgenza spese di carattere straordinario;
 - f) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - g) delegare funzioni e compiti specifici a uno o più dei suoi componenti;
 - h) stabilire preventivamente la procedura per le eventuali indennità di carica e per il rimborso delle spese sostenute dai propri rappresentanti per l'esercizio delle rispettive mansioni;
 - i) stabilire preventivamente le caratteristiche degli eventuali rapporti di lavoro ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.
- 5) Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un altro membro del Consiglio stesso scelto dai presenti.
- 6) Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 30 giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
- 8) Le convocazioni del Consiglio direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato per posta ordinaria o elettronica almeno tre giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve indicare ordine del giorno, luogo, data ed orario della riunione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i membri del Consiglio. Le convocazioni del Consiglio direttivo saranno rese note per conoscenza a tutti i Soci.
- 9) I verbali di ogni Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e trasmessi per posta elettronica a tutti i soci entro sette giorni dalla riunione.

Art. 9**Il Presidente**

- 1) Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, rimane in carica due anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati.
- 2) Il Presidente è il garante delle finalità istituzionali dell'Associazione ed in particolare:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo e ne sottoscrive gli atti;
 - b) rappresenta l'Associazione all'esterno;
 - c) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- 3) In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione viene attribuita al Segretario.
- 4) In caso di dimissioni del Presidente, viene convocata entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni secondo le modalità previste dai regolamenti interni.

Art. 10

Il Segretario e il Vicesegretario

- 1) Il Segretario, eletto dall'Assemblea dei soci, rimane in carica due anni ed è rieleggibile.
- 2) Il Segretario, nell'ambito delle mansioni determinate dal Consiglio direttivo, coordina l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) cura l'ordinaria amministrazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo adottando i provvedimenti necessari;
 - b) sottoscrive, insieme al Presidente, gli atti dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e ne cura la trasmissione e la conservazione;
 - c) concorda con il Presidente l'ordine del giorno delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio direttivo.
- 3) Il Segretario sceglie il suo Vice, la cui nomina viene ratificata dall'Assemblea dei soci; il Vicesegretario assiste il Segretario nello svolgimento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o dimissioni.

Art. 11

Amministrazione e risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote e contributi degli associati;
 - b) Eredità, donazioni e legati;
 - c) Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
 - d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
 - f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
 - 3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e una relazione illustrativa sull'attività dell'Associazione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di maggio dell'anno successivo.
 - 4) Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea un bilancio di previsione per l'anno successivo e una relazione illustrativa sulle attività programmate.
 - 5) Il bilancio preventivo e quello consuntivo vengono resi noti a tutti i soci almeno sette giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
 - 6) Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di informare i soci sulle eventuali variazioni di bilancio.

Art. 12**Il Collegio dei Garanti**

- 1) Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi, con esclusione dei membri del Consiglio direttivo.
- 2) Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli o dagli Organi

dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea.

- 3) Il Collegio svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie e conflitti di competenza fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 13

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si faccia riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

00021100 00002A39 W0N7L001
00097387 31/12/2015 11:59:16
4578-00010 89064486C8F98CA
IDENTIFICATIVO : 0115010725308

0 1 15 010725 309 8

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

00021100 00002A39 W0N7L001
00097386 31/12/2015 11:59:11
4578-00010 E6C6D4A62EB9CD
IDENTIFICATIVO : 01150107253100

0 1 15 010725 310 0

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

00021100 00002A39 W0N7L001
00097385 31/12/2015 11:59:07
4578-00010 DC41848247A36F7
IDENTIFICATIVO : 0115010725311

0 1 15 010725 311 1



conkarma

**associazione di
promozione sociale**
via burzagli snc
52022 cavriglia (ar)
cf 90014670518

+39 331 1380711
conkarma@conkarma.it
www.conkarma.it

dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea.

- 3) Il Collegio svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie e conflitti di competenza fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 13

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si faccia riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

IL SEGRETARIO

CONKARMA

VIA BURZAGLI/CAVRIGLIA

LA PRESIDENTE



